



---

## COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **1607** del **17/07/2020**

Oggetto: **Fondo per il finanziamento della retribuzione posizione e risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2020. Costituzione.**

Proponente:  
Risorse Umane e Finanziarie

Unità Operativa proponente:  
Sviluppo risorse umane e Relazioni sindacali

Proposta di determinazione  
n. 2020/323 del 07/07/2020

Firme:

- Risorse Umane e Finanziarie



## **Il Dirigente**

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2020/SR04

Visti:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- l'art. 26 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali del 23.12.1999 e s.m.i. (Area II) che prevede la disciplina delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;

**Visto** l'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010, così come novellato dalla L. 147/2013, con il quale si dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" e l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato da ultimo dal D. Lgs. 150/2009;

**Vista** la Circolare n. 20/2015 del MEF- RGS in merito alle istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del L. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456 della L. 147/2013;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**Considerato che** nella suddetta Circolare si specifica che dal 01 gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non si dovrà procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dall'anno 2015 devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9 comma 2 bis dovuto sia all'applicazione del limite relativo all'anno 2010 sia alla riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010;

**Considerato** quanto sopra, si dà atto che l'importo delle decurtazioni ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 per l'anno 2014 è stato pari ad € 22.958,27, per effetto del superamento del limite dell'anno 2010, e pari ad € 214.453,51, per effetto della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale dirigenziale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010, per un totale di decurtazioni da apportare al Fondo anno 2015 e successivi pari ad € 237.411,78;

**Vista la** DGC 87/2015 con cui è stata approvata la struttura organizzativa dall'Ente dal 01/06/2015 che ha visto:

- l'accorpamento di funzioni e strutture;
- conseguente riduzione dei posti in dotazione organica del personale dirigente ed eccedenza di due unità di personale di qualifica dirigenziale;
- prepensionamento dal 01 giugno 2015 di due unità di personale di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 2 del D.L. 95/2012.

**Preso atto** che la normativa prevede, nel caso sopra esposto, una riduzione strutturale della spesa di personale;

Considerato che è stata inviata la nota P.G. 101958/2015 alla Funzione Pubblica e all'ARAN con cui è stato chiesto se l'obbligo di riduzione strutturale della spesa di personale viene soddisfatto con il solo risparmio derivante dalla mancata erogazione della retribuzione tabellare corrispondente ai dirigenti collocati a riposo oppure se detto obbligo implichi anche la riduzione degli importi afferenti alla retribuzione di posizione e di risultato (chiedendo anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo di dette eventuali decurtazioni).

**Dato atto** che l'ARAN, con nota P.G. 20561/2015, ha risposto che l'Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire in quanto la problematica esposta attiene in via esclusiva



alle corrette modalità applicative di norme di legge ed esula dell'attività di assistenza dell'ARAN rinviando alla Funzione Pubblica la formulazione di opportune istruzioni.

**Preso atto** che ad oggi la Funzione Pubblica non ha fornito le suddette indicazioni ed in loro assenza si ritiene opportuno che sia stato costituito il Fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2015 non apportando alcuna riduzione a tale titolo salvo rideterminare la costituzione del Fondo nel caso in cui pervenissero istruzioni in senso contrario;

**Visto** l'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 con cui si dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

**Richiamato** l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che prevede che "*.... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'[articolo 1, comma 236](#), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*"

**Preso atto che** la costituzione del Fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2016 risultava (al netto delle risorse ex art. 26 comma 1 lett. e) del CCNL 23/12/1999), dopo le decurtazioni di cui all'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, pari a € 847.231,25 e che tale ultimo importo costituisce il nuovo limite al trattamento economico accessorio del personale di categoria a partire dall'anno



2017;

**Visto** l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che dispone "... *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

**Visto** il DPCM attuativo del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, che rileva che "... *Il limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.*" Le disposizioni in materia di capacità assunzionale e trattamento accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

**Preso atto che:**

- il numero di dirigenti a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2018 era pari a 15 unità;
- in base alle attuali cessazioni ed assunzioni programmate, le previsioni del numero di dirigenti a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2020 sarà pari a 14 unità;

Considerato che, al momento, risulta la previsione di una diminuzione del personale dirigenziale rispetto al 31/12/2018 ed, in base a quanto sopra esposto, il limite del salario accessorio rimane invariato;

**Considerato che** la costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2020, limitatamente alle risorse di natura obbligatoria con la rideterminazione degli importi soggetti a quantificazione annuale così come sopra esposta, è la seguente:

<b>Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020</b>		
<b>CCNL di riferimento</b>	<b>articoli di contratto</b>	<b>importo</b>
<b>CCNL 23/12/99</b>	art.26 comma 1 lett.a)	€ 919.323,23



	art.26 comma 1 lett.d)	€ 23.305,78
	art.26 comma 1 lett.g)	€ 94.749,78
	art. 23 comma 3	€ 33.413,41
<b>CCNL 22/02/06</b>		
	art.23, comma 1	€ 16.120,00
	art. 4, comma 1	€ 32.032,00
<b>CCNL14/05/2007</b>		
	art. 4, comma 4	€ 21.249,89
	art 16 comma 1	€ 12.916,80
<b>CCNL 22/02/2010</b>		
	art 16 comma 4	€ 41.263,34
	art. 5, comma 1	€ 15.864,00
<b>CCNL 03/08/2010</b>		
	art. 5, comma 4	€ 16.797,92
<b>CCNL 12/02/2002</b>	art.1 comma 3 lett e)	- € 104.066,07
	art.1 comma 6	€ 46.997,58
<b>Totali riduzioni ex art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010 così come novellato dalla L. 147/2013 e Circolare 20/2015 RGS/MEF</b>		- € 237.411,78
<b>TOTALE risorse soggette al limite art 1 comma 236 L 208/2015</b>		€ 932.555,88
<b>Risorse non soggette al limite</b>		
<b>CCNL 23/12/1999</b>	Art. 28 comma 2	€ 10.718,98



--	--	--

Dato atto che:

- l'importo delle risorse di cui all'art. 26 comma 1 lett.e) del CCNL 23/12/1999, influente ai fini del rispetto del principio del non superamento del fondo 2016, sarà definito una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2020;
- gli importi sopra definiti sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, oneri che trovano comunque idonea copertura in bilancio.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**DETERMINA**

1) Di intendere la narrativa che precede qui integralmente riportata;

2) Di disporre, in conseguenza di quanto evidenziato in narrativa, la costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2020, limitatamente alle risorse di natura obbligatoria, rideterminando gli importi soggetti a quantificazione annuale, come segue:

<b>Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020</b>		
<b>CCNL di riferimento</b>	<b>articoli di contratto</b>	<b>importo</b>
	art.26 comma 1 lett.a)	€ 919.323,23
<b>CCNL 23/12/99</b>	art.26 comma 1 lett.d)	€ 23.305,78
	art.26 comma 1 lett.g)	€ 94.749,78
<b>CCNL 22/02/06</b>	art. 23 comma 3	€ 33.413,41



	art.23, comma 1	€ 16.120,00
	art. 4, comma 1	€ 32.032,00
<b>CCNL14/05/2007</b>		
	art. 4, comma 4	€ 21.249,89
	art 16 comma 1	€ 12.916,80
<b>CCNL 22/02/2010</b>		
	art 16 comma 4	€ 41.263,34
	art. 5, comma 1	€ 15.864,00
<b>CCNL 03/08/2010</b>		
	art. 5, comma 4	€ 16.797,92
<b>CCNL 12/02/2002</b>	art.1 comma 3 lett e)	- € 104.066,07
	art.1 comma 6	€ 46.997,58
<b>Totali riduzioni ex art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010 così come novellato dalla L. 147/2013 e Circolare 20/2015 RGS/MEF</b>		- € 237.411,78
<b>Adeguamento art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e DPCM attuativo (limite dell'anno 2016)</b>		- € 85.324,63
<b>TOTALE risorse soggette al limite</b>		<b>€ 847.231,25</b>
<b>Risorse non soggette al limite</b>		
<b>CCNL 23/12/1999</b>	Art. 28 comma 2	€10.718,98

3. Di approvare, nell'importo di € 847.231,25, a cui si aggiungono le risorse ex art. 28



comma 2 CCNL 23/12/1999 pari ad € 10.718,98, le risorse utili al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2020, salvo rideterminazione della costituzione del fondo, con effetto retroattivo, allorché pervengano indicazioni diverse da parte degli organi competenti in merito all'applicazione della riduzione strutturale della spesa di personale ai sensi dell'art. 2 del D. l. 95/2012;

4. Di dare atto che:

- l'importo sopra definito sarà al caso decurtato degli importi di retribuzione di posizione e di risultato per le funzioni dirigenziali eventualmente ricoperte dal Segretario Generale nell'anno 2020, specificando che tali risorse decurtate devono considerarsi economie che tornano a far parte delle risorse di bilancio;
- l'importo delle risorse di cui all'art. 26 comma 1 lett.e) del CCNL 23/12/1999, influente ai fini del rispetto del principio del non superamento del limite del salario accessorio 2016, sarà definito una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2020;

5. Di dare atto inoltre che il Fondo, così come sopra definito - i cui importi sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, oneri che trovano comunque idonea copertura in bilancio - trova copertura nel Bilancio pluriennale 2020/20221 ai capitoli 811/1 e 811/2 e Fondo pluriennale Vincolato 2021.

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio del Comune.

